



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – www.comune.rotzo.vi.it

PEC: serviziidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it

P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240

Reg. Ord. n. 23/2018

Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n. 21/2018 del 05/11/2018 avente ad oggetto: “Sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale su strade silvo pastorali, sentieri e mulattiere a seguito di emergenza metereologica”.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 05/2018 del 05/11/2018 con la quale, in ragione dello straordinario evento calamitoso del 29 ottobre 2018, veniva disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade silvo pastorali, sentieri e mulattiere di accesso ai boschi in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che lo stato emergenziale è venuto meno e che le arterie viarie interessate sono state sgomberate dagli alberi e dal materiale vario che in occasione dell'evento calamitoso avevano ostruito il passaggio e reso estremamente pericoloso il transito all'interno e in prossimità delle aree boscate;

ATTESO che, pertanto, non sussistono più le ragioni che hanno portato ad adottare il suddetto provvedimento e che quindi si possono aprire al pubblico transito la viabilità fino ad ora inibita alla libera circolazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli. 5, comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

1. È disposta la revoca della propria precedente ordinanza n. 05/2018 del 05/11/2018 con la quale era stata disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade silvo-pastorale, sentieri e mulattiere di ogni ordine e grado di accesso ai boschi in ragione dell'evento calamitoso del 29 ottobre 2018;
2. A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 4 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
3. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito ufficiale del Comune di Rotzo.

Rotzo, li 21/11/2018



IL SINDACO
Pellizzari Aldo